

**CRITERI E MODALITA' per la concessione di SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ed AUSILI
FINANZIARI e ATTRIBUZIONE di VANTAGGI ECONOMICI .
a PERSONE ed ENTI PUBBLICI e PRIVATI -**

(Art.12 Legge n.241/1990)

Art.1 - OGGETTO del regolamento

- Il presente Regolamento , adottato ai sensi del disposto di cui all'art.12 della Legge 7 Agosto 1990 n.241 , disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi e ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e privati.

Art.2 - Presentazione ISTANZE

Al fine di ottenere una sovvenzione , un contributo , un sussidio , un ausilio finanziario o l'attribuzione di un qualsiasi vantaggio economico , le persone fisiche o i legali rappresentanti di associazioni ed enti pubblici o privati dovranno rivolgere apposita domanda al Sindaco.

Nella concessione dei suddetti benefici , dai quali sono comunque esclusi enti e associazioni aventi scopo di lucro , saranno privilegiati quegli Enti che svolgono attività culturali, sportive, socio-assistenziali, turistiche , umanitarie e di promozione del benessere individuale e collettivo.

Art.3 - MODALITA' Presentazione Istanze.

Nella domanda, da redigersi in carta semplice , dovranno essere evidenziati i seguenti dati:

- a- La sede ed indirizzo dell'Associazione o persona fisica;
- b- La Partita I.V.A.
- e/o il Codice Fiscale;
- c- la data di costituzione dell'Ente;
- d- le motivazioni della richiesta ;
- e- l'indirizzo al quale dovrà essere inoltrata qualsiasi comunicazione del comune;
- f- le generalità complete , l'incarico ricoperto oppure l'apposita autorizzazione concessa al legale rappresentante dell'Ente a riscuotere il contributo in nome e per conto dell'Ente .

Qualora l'Ente o l'Associazione fosse dotato di apposito conto corrente bancario o postale è possibile procedere all'accreditamento del contributo su tale conto , purchè ciò sia espressamente indicato nella richiesta accanto al numero di conto.

In caso di concessione di contributi ecc.... a Enti o Associazioni non si farà luogo ad alcun versamento su conti correnti bancari o postali personali ma solo su quelli aperti specificatamente a nome e per conto dell'Ente.

L'Assegnazione di contributo non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi nel medesimo esercizio finanziario o nei successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria potrà comunque presentare nuova domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Art.4 – Contributi su INIZIATIVA della GIUNTA.

La Giunta Comunale può disporre di propria iniziativa l'erogazione di contributi a favore di Enti o Associazioni che operano a livello sovracomunale, nazionale o internazionale con finalità sociali,culturali,umanitarie , anche senza specifica richiesta dei beneficiari , indicando le motivazioni e gli scopi del sostegno, nella delibera di concessione.

Art.5 – Documentazione Giustificativa.

Le richieste di contributo ecc..... dovranno essere accompagnate da:

- Fatture,documenti o rendiconti delle spese sostenute;
- o - dettagliato preventivo delle spese da sostenere ;

debitamente sottoscritti dall'interessato ovvero dal Presidente dell'Ente o Associazione . Nel secondo caso (preventivo) dovrà seguire apposito rendiconto attestante le spese sostenute , prima dell'erogazione del contributo.

Le norme del presente articolo non si applicano agli Enti e Associazioni operanti a livello comunitario,nazionale e internazionale in quanto la pubblica utilità dell'attività da essi svolta è unanimemente riconosciuta nell'ambito dei settori in cui operano.

Art.6 – Copertura parziale spese e coerenza con scopi statutari.

Art.6 Relativamente agli Enti e alle Associazioni saranno ammessi a contributo solo le richieste formulate per la parziale copertura delle spese effettivamente e legalmente sostenute o da sostenersi nello svolgimento della propria attività come risultante dall'Atto costitutivo , con priorità per gli Enti e le Associazioni operanti nel territorio comunale.

Art.7 – AGEVOLAZIONI per uso Immobili o strutture comunali.

L'Utilizzo gratuito o agevolato di immobili e strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale culturale ricreativa sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà avere carattere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il comune può consentire l'uso di beni mobili o immobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta delibera sulle richieste tenendo conto della rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti , degli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni ed eventualmente anche della data di presentazione della richiesta.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.83 (inG.U. n.16 del 17.1.84) il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffe a particolari soggetti o categorie. Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

**Art.8 – Interventi straordinari a favore di SOGGETTI in
stato di Bisogno.**

Il comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi :

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal S.S.N. (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture lontane dal luogo di residenza).
- Interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati gravi.
- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento,.....);
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere considerati necessariamente di volta in volta.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento.

L'assegnazione di contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta comunale, sulla base di motivata proposta.

E' inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari urgenti fino all'importo massimo di f.50.000 ciascuno , mediante ordinativi di pagamento all'Economista comunale , su motivata iniziativa del Sindaco.

Art.9 – Disposizioni Contabili generali.

I contributi o le agevolazioni previste dal presente Regolamento saranno concessi con apposito atto della Giunta ed erogati ad avvenuta esecutività , previa attenta valutazione della documentazione ricevuta ed in base alle disponibilità di Bilancio.

Alegato a delibera consiliare n.98 del 12.12.1990.

Il presidente

Nino Bartolite

Il consigliere anziano

Alberto Scattolon

Il segretario com.le

Ugo



CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A
PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

..... omissis...

rebol
cc

Art. 5 – Documentazione Giustificativa

Le richieste di contributo ecc.... dovranno essere accompagnate da:

- Fatture, documenti o rendiconti delle spese sostenute;
- Dettagliato preventivo delle spese da sostenere;

debitamente sottoscritti dall'interessato ovvero dal Presidente dell'Ente o Associazione. Nel secondo caso (preventivo) dovrà seguire apposito rendiconto attestante le spese sostenute, prima dell'erogazione del contributo.

Alle Associazioni locali, qualora la richiesta di contributo sia finalizzata al mantenimento o abbellimento delle proprietà comunali e viene effettuata attraverso il lavoro volontario degli aderenti l'Associazione, oppure le iniziative oggetto di contributo siano effettuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, lo stesso sarà liquidato dal Responsabile del Servizio sulla base di una relazione del Sindaco o dell'Assessore competente.

Le norme del presente articolo non si applicano agli Enti ed Associazioni operanti a livello sovracomunale, nazionale e internazionale in quanto la pubblica utilità dell'attività da essi svolta è unanimemente riconosciuta nell'ambito dei settori in cui operano.